

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

In data 27 settembre 2023, alle ore 19.30, presso la sede di Lanciano (Ch) al viale Rimembranza n.17, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Lega Internazionale per i Diritti dell'Uomo Abruzzo e Molise - L.I.D.U. ABRUZZO MOLISE, in seconda convocazione, come da convocazione inviata agli associati in data 11/09/2023, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutta la documentazione utile alla discussione.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Massimo Bomba che propone come segretario verbalizzante Francesco Zulli che accetta.

Sono presenti n.10 associati su n.15, tutti in proprio, nessuno per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Il Presidente fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il segretario, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto nata dalla decisione di diventare Ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17.

Al termine della presentazione, il Presidente propone di modificare l'art. 6.2 e di aggiungere l'art. 6.2 bis, come di seguito riportato:

“6.2 - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche senza alcuna discriminazione, di età, sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, professione, condizioni personali o sociali, che dichiarino di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti ed attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, condividano le finalità dello stesso e che si impegnino a partecipare alle attività sociali”.

“6.2 BIS - Possono essere soci anche i minorenni che presenteranno apposita domanda controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale”.

Pertanto, il Presidente propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17. Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto con le modifiche e integrazioni proposte allo statuto in vigore. Dopo un breve dibattito degli associati, il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con alzata di mano:

Favorevoli: 10

Contrari: ==

Astenuti: ==

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo con le modifiche e integrazioni proposte allo statuto in vigore posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli uffici Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Si autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

Non ci sono interventi.

Il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno, non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21.00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario


Presidente


STATUTO

LEGA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL'UOMO – ABRUZZO E MOLISE ETS **L.I.D.U. ABRUZZO E MOLISE** INTERNATIONAL LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS ITALY- ABRUZZO E MOLISE STATUTO SOCIALE

Preambolo

La **LEGA INTERNAZIONALE PER DIRITTI DELL'UOMO ABRUZZO E MOLISE (L.I.D.U. ABRUZZO E MOLISE)** — affiliata alla **LEGA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL'UOMO**, con sede in Milano, e alla «International League for Human Rights» — ritiene che, nella accesa atmosfera in cui si svolge l'attività politica e sociale del nostro Paese, sia doveroso un alto e solenne richiamo alla coscienza dei cittadini tutti perché la naturale e feconda dialettica di legittimi interessi e l'ansia di progresso nella libertà trovi attuazione conforme ai criteri che sono venuti costituendo un prezioso patrimonio di civiltà cui sarebbe vergognoso e inumano abdicare.

La più moderna espressione codificata di questi criteri è la «Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo» che il 10 dicembre 1946 fu proclamata sotto l'egida delle Nazioni Unite: il più recente dei documenti con cui, dalla Magna Charta del 1215, dal Bill of Rights del 1689, dalla Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776 e dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino proclamata in Francia nel 1789, l'uomo è venuto affinando e perfezionando gli strumenti della sua libertà e non solo nella ristretta sfera nazionale ma in un intendimento di valore universale.

La Dichiarazione viene nuovamente proposta alle coscienze ed alla meditazione degli italiani in questo momento greve di incognite.

Il presente Statuto, innovato secondo il voto dell'Assemblea Generale dei Soci, inquadra la struttura organizzativa della associazione: struttura semplicissima di un ente che si propone uno scopo ambizioso, è vero, ma che sa contenere il proprio impegno nei limiti consentiti dalla sua stessa natura.

Tale impegno non può essere di natura politica strettamente partitica, ma di azione alla quale possono liberamente partecipare uomini appartenenti a diverse correnti ideologiche, tutti però concorrenti ad una attività che vuol essere condotta in una sfera di libertà e di civile rigore, nella sfera del diritto, cioè, e non in quella del fanatismo e dalla forza bruta.

E' questa fondamentale considerazione che fa concepire la funzione della associazione come strumento non di protesta ma di educazione del cittadino alla rivendicazione ed alla difesa di quelle universali concezioni di vita che hanno trovato esplicita espressione nella «Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo» approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e integrata dalle Carte che sono venute via via arricchendo e precisando i principi di massima cui si informa la Dichiarazione stessa.

Il compito di una associazione che rivendica il più assoluto rispetto della personalità dell'uomo si deve svolgere non tanto in occasionali circostanze in cui questa venga umiliata, ma in profondo, suscitando nella società in cui opera un fermento morale e civile. E ciò non tanto con retoriche occasionali condanne quanto con una presa di coscienza che, al di là di un singolo fatto, apra un processo tendente a risolverlo in un quadro politico e morale generale.

E' cioè compito educativo di vasta portata che l'associazione si può e deve porre, e di conseguenza essa vuol essere organizzata su un piano di rigorosa obiettività, sottraendo ogni suo intervento ad ogni speculazione di parte.

Quest'opera di educazione civile può snodarsi in vari modi, ma sempre obbedendo ad un impegno di elevazione degli animi verso rapporti individuali e collettivi improntati a valori di umanità fatti fermento costante di una realtà politica e sociale dalla quale venga progressivamente allontanata ogni torma di degradante violenza, ogni umiliante discriminazione.

STATUTO

LEGA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL'UOMO – ABRUZZO E MOLISE ETS L.I.D.U. ABRUZZO E MOLISE INTERNATIONAL LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS ITALY- ABRUZZO E MOLISE STATUTO SOCIALE

Art. 1 Denominazione, sede e durata

1.1 - E' costituita in Lanciano (Ch) al Viale Rimembranza n.17 la «Lega Internazionale per i Diritti dell'Uomo – Abruzzo e Molise Ets» (L.I.D.U. - ABRUZZO e MOLISE ETS). L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore RUNTS. E' una libera Associazione, ispirata ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

1.2 - L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1-3 - L'associazione ha sede nel Comune di Lanciano e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 Simbolo e bandiera

2.1 -Il simbolo dell'associazione è costituito da due tralci di foglia di ulivo di colore blu disposti in forma di corona con la scritta "Abruzzo-Molise" in alto; al centro campeggia una immagine su fondo blu di un uomo, una donna ed un bambino stilizzati con la scritta "diritti umani" in diverse lingue; sulla base dei tralci di foglia, la dicitura "LIDU" e tre puntini a forma di triangolo.

2.2 -La bandiera dell'associazione è di colore blu con, al centro, il simbolo sociale.

Art. 3 Scopi ed attività

3.1 - L'associazione, promuove la conoscenza e la difesa dei diritti dell'individuo nello Stato e nella comunità Internazionale secondo lo spirito della «Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo» approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite.

3.2 - L'associazione non è espressione di classi, di partiti politici o di confessioni, ma di individui e di gruppi di individui uniti nell'associazione e concordi in una finalità superiore quale è la difesa di tutte le libertà democratiche e guidati da scopi in cui riconoscono una tendenza fondamentale di civiltà.

3.3 - Deve restare estranea alle lotte partitiche ed alle competizioni elettorali e ai contrasti tra privati; potrà adoperarsi per la reintegrazione dei diritti violati da enti pubblici o da privati per ricondurre questi all'adempimento dei loro doveri; potrà costituire uffici di assistenza gratuita per la tutela del buon diritto dei singoli.

3.4 - Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati o di terzi di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

- promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici riconosciuti dalla "Costituzione della Repubblica Italiana", dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo" approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 1948), dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950), della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 2000);

- richiamare l'adempimento dei doveri costituzionali come forma di partecipazione del cittadino all'esercizio della sovranità popolare;

- promuovere la pace e la fratellanza tra i popoli del mondo nel rispetto delle singole identità e culture;

- sostenere studi e azioni per attenuare lo squilibrio economico e sociale tra i Paesi ricchi e poveri e all'interno dei singoli Paesi, nella consapevolezza che tali squilibri possono minare la convivenza civile tra i popoli e la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica del proprio Paese.

3.5 - Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono nei seguenti settori delle attività di

interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs 3/07/2017 Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) alle seguenti lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. In particolar modo organizzare conferenze, seminari, incontri, dibattiti, corsi e mostre, concerti, rappresentazioni teatrali e produzione video; collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico, anche l'attivazione di tirocini e di altre forme di alternanza per studenti.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 1. In particolar modo organizzando conferenze, convegni, partecipazione, adesione a campagne di sensibilizzazione in tema ambientale e di risparmio energetico.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e successive modificazioni. In particolar modo la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, tra cui documenti, fondi e archivi storici, con particolare riferimento alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Valorizzazione di luoghi storici e riconoscimenti personali a cittadini meritevoli.

g) formazione universitaria e post-universitaria. In particolar modo anche in collaborazione con altre istituzioni sia pubbliche che private, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi specifici; la promozione di borse di studio, approfondimento e ricerca, borse di dottorato, assegni di ricerca e premi di studio; l'attivazione di specifici insegnamenti universitari, negli ambiti di interesse dell'associazione.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; di cui all'Art.5 D.L. 3 luglio 2017 n.117.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'Art.5 D.L. 3 luglio 2017 n.117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche date dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso la partecipazione e collaborazione volontaria con altre associazioni attraverso l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione; partecipazione a bandi per iniziative di promozione e sostegno della cittadinanza europea.

3.6 - L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore come previsto dal D.M. 107/ 2021.

3.7 - L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.8 - Per il raggiungimento delle sue finalità l'associazione potrà svolgere tutte le attività consentite dalle leggi, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) utilizzare personale del servizio civile; 2) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, federazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubbliche o private; reti associative la cui attività sia rivolta al proseguimento di scopi analoghi ai propri, instaurare partenariati con Associazioni e/ o movimenti che si richiamano ai valori del presente statuto esplicitati in Preambolo; 3) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi; 4) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la cessione di garanzie reale e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.

3.9 - Aprire Sezioni e/o gruppi di lavoro sul territorio nazionale ed internazionale e nelle città della Regione Abruzzo e Molise.

Handwritten signature

Art. 4 Patrimonio, assenza di scopo di lucro e risorse economiche

4.1 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e beni di ogni natura è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 - Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 - L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti consentite dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, erogazioni liberali di soci o di terzi, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi e proventi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, e di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

4.4 - La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Esercizio sociale, Bilancio e Bilancio sociale

5.1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.2 - Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

5.3 - Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

5.4 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

5.5 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con le modalità e forme previste dagli articoli 11 e 12 del presente statuto; la convocazione dell'Assemblea con il progetto di bilancio verrà pubblicata sul sito internet dell'associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione; dell'avvenuta pubblicazione verrà data tempestiva comunicazione a tutte le sezioni e ai soci individuali tramite messaggio di posta elettronica o di posta telefonica, in ogni caso la pubblicazione di atti sul periodico sociale e/o sul sito internet dell'associazione vale ad ogni effetto quale comunicazione a tutti i soci.

5.6 - Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

5.7 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 6 Soci

6.1 - Il numero dei soci è illimitato.

6.2 - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche senza alcuna discriminazione, di età, sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, professione, condizioni personali o sociali, che dichiarino di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti ed attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, condividano le finalità dello stesso e che si impegnino a partecipare alle attività sociali. 6.2 bis - Possono essere soci anche i minorenni che presenteranno apposita domanda controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

6.3 - L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non

Modella d.r.

discriminatori coerenti con le finalità perseguite, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

6.4 - Non possono essere soci coloro che sono stati condannati, anche in primo grado, o che siano stati rinviati a giudizio, per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'Associazione.

6.5 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri limitativi di diritti o temporanei.

6.6 - La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

6.7 - I soci si distinguono in:

a) *ordinari*

b) *sostenitori*

c) *vitalizi*

d) *studenti*

e) *familiari*

f) *ad honorem*

Sono **soci ordinari** coloro che versano una quota annua nella misura fissata dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio.

Sono **soci sostenitori** coloro che versano annualmente una quota non inferiore a cinque volte la quota annua ordinaria.

Sono **soci vitalizi** coloro che versano una tantum un contributo di almeno venticinque volte la quota

Sono **soci studenti** coloro che versano annualmente un contributo pari alla metà della quota prevista dal socio ordinario.

Sono **soci familiari** gli iscritti che nel proprio nucleo familiare hanno già un socio all'associazione, versano annualmente un contributo pari a due terzi della quota prevista dal socio ordinario.

Può essere conferita a giudizio del Consiglio Direttivo la qualifica di **socio ad honorem** a personalità che abbiano particolari benemeritenze nei riguardi dell'associazione e/o nell'ambito dei diritti umani.

6.8 - La **qualifica di socio** si perde per: a) morte b) recesso c) decadenza d) esclusione.

6.9 - Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente della sezione locale o al Consiglio Direttivo, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso.

6.10 - Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza siano ancora morosi nel pagamento della quota associativa. La decadenza deve essere comunicata al socio tramite lettera, telegramma o messaggio di posta elettronica.

6.11 - Sono motivo di esclusione da parte del Consiglio Direttivo i soci che: a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali; b) pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione; c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione;

6.12 - Del Provvedimento di esclusione, va data comunicazione al socio tramite raccomandata A.R., telegramma e/o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti e l'indicazione del termine di 30 giorni per ricorrere al Collegio dei Probiviri. L'esclusione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento del provvedimento del Consiglio Direttivo.

6.13 - I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

6.14 - Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

6.15 - Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Manfredi

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

7.1 - I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali. a) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; b) votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

7.2 - I soci hanno l'obbligo di: a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali; b) svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; c) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi; d) versare la quota associativa deliberata dagli organi sociali; e) contribuire attivamente, per quanto loro possibile, al raggiungimento degli scopi sociali.

7.3 - L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito, salvo contrario accordo risultante da atti scritti.

8) LIDU Giovani

8.1 - E' costituita all'interno dell'Associazione la "LIDU Giovani", che riunisce i soci che non hanno superato il trentacinquesimo anno di età, con lo scopo specifico di promuovere la diffusione delle attività sociali nei confronti dei giovani.

8.2 - Il Consiglio Direttivo, con proprio regolamento, ne disciplina gli scopi e le modalità di funzionamento, prevedendo che il Coordinatore possa assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 9 Gli Organi Statutari

9.1 - Gli organi statutari dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo (se nominato nei casi previsti dalla legge);
- d) il Collegio dei Probiviri.

9.2 - Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

Art. 10 Assemblea Soci

10.1 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo (oppure, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati).

10.2 - Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

10.3 - Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

10.4 - E' possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

10.5 - Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

10.6 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario ed in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro associato su designazione dei presenti.

10.7 - L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati, dopo averne determinato il numero;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

- approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10.8 - L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

10.9 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e dal Presidente del Consiglio direttivo

10.10 - L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

10.11 - L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

10.12 - L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, in video conferenza.

10.13 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

10.14 - L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

10.15 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

10.16 - I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

10.17 - Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10.18 - Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige, eletto all'apertura di ogni seduta.

10.19 - Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art.11 Consiglio Direttivo

11.1 - Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

11.2 - E' costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.

11.3 - Gli eletti restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

11.4 - Il Consiglio Direttivo elegge, con voto segreto, al proprio interno il Presidente, e nomina due Vice Presidenti (di cui uno Vicario), il Segretario, il Tesoriere e può inoltre attribuire ulteriori incarichi ai suoi membri indicandone la funzione e la durata. Inoltre, può nominare uno o più segretari aggiunti, anche non membri del Consiglio Direttivo e, in quest'ultimo caso, con facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

11.5 - Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare i primi dei non eletti con ratifica da parte della prima Assemblea utile; in ogni caso i nuovi membri rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio Direttivo eletto o ratificato dall'Assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

11.6 - Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

11.7 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o dall'Organo di Controllo (ove presente nei casi previsti dalla legge). La convocazione deve avvenire con lettera, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.8 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei VicePresidenti in ordine di anzianità di età o, in loro assenza, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica.

11.9 - Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.10 - I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

11.11 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati, senza diritto di voto, i soci delegati a rappresentare l'associazione presso enti, istituzioni, commissioni o comitati ai quali l'associazione aderisce.

11.12 - Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite, relativamente alle attività di rappresentanza associativa.

11.13 - I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Art. 12 Presidente

12.1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

12.2 - È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni e può essere rieletto per il triennio successivo.

12.3 - Ha i seguenti compiti e poteri: a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; b) convocare l'Assemblea dei Soci; c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere; e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente Vicario convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

12.4 - La Presidenza è costituita dal presidente, da due vicepresidenti, dal segretario e dal tesoriere.

Art. 13 Segretario

13.1 - Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Tesoriere

14.1 - Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in

conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 15 Organo di Controllo

15.1 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

15.2 - L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

15.3 - Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

15.4 - Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

15.5 - L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

15.6 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

15.7 - I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.. 7.

15.8 - Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 16 Collegio dei Probiviri e Foro Competente

16.1 - È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.

16.2 - Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

16.3 - Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di esclusione dei Soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

16.4 - Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

16.5 - Il Collegio dei Probiviri può comminare, a seconda della gravità dei fatti accertati: a) un richiamo verbale; b) un ammonimento scritto; c) la sospensione dalle attività sociali o dalla carica sociale ricoperta, per un periodo non superiore ad un anno; d) proporre al Consiglio Direttivo l'accorpamento, il commissariamento o lo scioglimento delle sezioni, secondo le norme dell'apposito regolamento; e) proporre al Consiglio Direttivo l'esclusione dei soci.

16.6 - Tutti i provvedimenti del Collegio dei Probiviri devono essere comunicati al Consiglio Direttivo per gli adempimenti di propria competenza.

16.7 - Le riunioni del Collegio dei Probiviri possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

16.8 - Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

16.9 - Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

16.10 - Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 17 Volontari e lavoratori

17.1 - L'associazione opera in via ordinaria avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati e anche dei non associati.

17.2 - L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

17.3 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

17.4 - L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

17.5 - L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

17.6 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

Art. 18 Mezzi di comunicazione

18.1 - L'associazione può dotarsi di un giornale e/o periodico, quale proprio organo di stampa, on-line e/o cartaceo secondo le vigenti norme in materia di editoria;

18.2 - Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Direttore del periodico che, previo accordo scritto, può ricevere un compenso retribuito.

18.3 - L'Associazione è, inoltre, titolare di un sito internet e può attivare altri mezzi di comunicazione con i soci e i terzi interessati alle attività sociali, quali: News Letter, pubblicazioni on-line e simili. Il Consiglio Direttivo assicura il coordinamento e l'unità degli altri mezzi di comunicazione.

Art. 19 Regolamenti

19.1 - L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare i regolamenti necessari per l'applicazione dello statuto, salvi i casi rimessi dal presente statuto alla competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Scioglimento

20.1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita e, comunque, con la maggioranza dei 2/3 dei soci e, nel caso, delibera l'erogazione dell'eventuale residuo attivo ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore.

20.2 - In caso di scioglimento per qualunque causa l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri; in assenza del riconoscimento della personalità giuridica ed in caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

20.3 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore indicati dall'Assemblea.

Art. 21 Norma di Rinvio

21.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato registrato il 05.01.2023

di n. 479 data 3

Avvenimento di 11 durata 650/1000

